



Prot. n°4208 /p/cv

Roma, 23 dicembre 2009

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n°413

Oggetto: assicurazione DURC 2010

In relazione alla polizza assicurativa sottoscritta lo scorso anno dalla Cnce con le società Unipol e Generali per la copertura del rischio professionale relativo al rilascio del DURC da parte degli amministratori e del personale delle Casse Edili, si informa che la stessa è stata rinnovata anche per l'anno 2010 (allegato 1).

Le Casse Edili che intendono essere incluse nella citata polizza dovranno far pervenire agli uffici della Commissione entro il 15 gennaio 2010 il modulo di adesione (allegato 2) ed effettuare un bonifico bancario a favore della CNCE per l'importo previsto nel contratto assicurativo (codice IBAN: IT76Z030 3203 2010 1000 0000 539), indicando come causale il codice Cassa Edile seguito da "DURC".

Le adesioni pervenute entro la data indicata, determineranno una decorrenza della copertura assicurativa dal 1° gennaio 2010 mentre le adesioni successive avranno effetto dal giorno della corresponsione del contributo.

Si rileva che il contributo per l'anno 2010 deve essere inviato anche dalle Casse Edili che non lo hanno corrisposto lo scorso anno in quanto beneficiarie della clausola di "partecipazione agli utili" prevista nella prestazione Edilcard e valida per il solo 2009.

Con riserva di fornire ulteriori informazioni e chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Armido Frezza



Allegati:

- 1- contratto assicurativo con
tabella riepilogativa costi per le Casse Edili
- 2- modulo adesione

POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE**CASSE EDILI****D U R C****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA****POLIZZA CONVENZIONE STIPULATA CON C.N.C.E.**

**Prodotto 2001 – parte “A” – Ramo 65
(composto da n° 15 pagine)**

**Contraente: Commissione Nazionale delle Casse Edili – C.N.C.E.
Polizza numero.....- Codice rischio 30690**

INDICE

Premessa giuridica	pag. 2
Definizioni	pag. 2
Descrizione dell'attività assicurata	pag. 3
Assicurati e modalità di adesione	pag. 3
Dichiarazioni del Contraente	pag. 4
Massimali	pag. 4
Scoperto/Franchigie	pag. 4
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 5
Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile	pag. 7
Delimitazioni	pag. 8
Condizioni speciali di assicurazione - estensioni di garanzia	pag. 9
Sinistri	pag. 10
Calcolo del premio	pag. 11
Condizioni espressamente accettate	pag. 12

PREMESSA GIURIDICA

Premesso che

- con legge 266/2002 (conversione in legge del decreto legge 210/2002) è stato previsto che L'INAIL e l'INPS stipulino convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- con Decreto legislativo 276/2003, in attuazione delle deleghe di cui alla legge 30/2003 (cosiddetta "Legge Biagi") è stato modificato l'art 8 del Decreto Legislativo 494/1996 prevedendo che il committente di lavori edili (sia pubblico che privato) chieda un certificato di regolarità contributiva; tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INAIL ed INPS, per quanto di rispettiva competenza, anche dalla Casse Edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- in data 15/4/2004 è stata stipulata una convenzione tra INAIL – INPS e le Casse Edili al fine del rilascio di un unico documento di regolarità contributiva

La CNCE (Commissione nazionale delle Casse Edili) e la Unipol Assicurazioni SPA convengono di stipulare la seguente polizza

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono:

- per "**Assicurazione**": il contratto d'assicurazione;
- per "**Polizza**": il documento che prova l'assicurazione;
- per "**Contraente**": il soggetto che stipula l'assicurazione, **C.N.C.E.**;
- per "**Assicurato**": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione- **Cassa Edile aderente alla polizza**;
- per "**Compagnia**": Unipol Assicurazioni S.p.a.;
- per "**Premio**": la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- per "**Indennizzo**": la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
- per "**Cose**": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "**Sinistro**": la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l'assicurazione;
- per "**Scoperto**": la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "**Franchigia**": la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "**Dipendenti**": le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato a norma di legge.
- per "**Perdite Patrimoniali**": pregiudizio economico non conseguente a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
- per "**Terzi**": imprese edili, pubbliche amministrazioni, stazioni appaltanti i lavori, SOA, enti privati a rilevanza pubblica, salvo quanto previsto all'art.3.1

DESCRIZIONI DELL'ATTIVITA' ASSICURATA

Emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

ASSICURATI E MODALITA' DI ADESIONE**Effetto e scadenza della garanzia per ogni singola Cassa Edile**

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome e per conto delle Casse Edili che ne abbiano fatto richiesta, sottoscrivendo il modulo di adesione “Allegato C” e versando il relativo premio.

Inizialmente la polizza è operante per le casse edili indicate in polizza.

E' data facoltà alla CNCE di inserire, anche in corso d'anno, nuove Casse Edili oltre quelle che abbiano dato la loro adesione all'accensione del presente contratto e successivamente tutte quelle che ne formalizzeranno la richiesta di adesione.

Ogni richiesta di adesione successiva alla stipula del presente contratto dovrà essere inoltrata dalla singola Cassa Edile assicuranda alla contraente CNCE, che provvederà a sua volta, all'inoltro del modulo di adesione “Allegato C” all'Agenzia generale Unipol 774.

L'agenzia, all'atto della ricezione del modulo di adesione suddetto, emetterà appendice di inclusione ed incasso rata, nella quale saranno indicati per ogni Cassa Edile i seguenti dati:

- data di effetto (valida come data di decorrenza dell'assicurazione), la copertura sarà operante dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello di ricezione del modulo di adesione da parte della Compagnia, sottoscritto dalla Cassa Edile ed inoltrato dalla CNCE alla Compagnia stessa e cesserà alla scadenza annuale del contratto.

L'agenzia provvederà a richiedere a CNCE il pagamento del premio relativo all'appendice di inclusione emessa, quest'ultima dovrà pagare il relativo importo entro 15 giorni dalla richiesta, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1.3 delle condizioni di polizza;

- premio totale annuo lordo, dovuto dalla singola Cassa assicurata;
- importo provvisorio pagato della prima rata, calcolato in ragione di 1/360 del premio totale annuo lordo moltiplicato per i giorni di garanzia prestata;
- dichiarazione della Cassa Edile assicurata di non aver cagionato sinistri indennizzabili dalla presente polizza;
- dichiarazione della Cassa Edile assicurata di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l'attività descritta in polizza;

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE C.N.C.E

Anche con riferimento agli artt. 1892 - 1893 - 1894 c.c. il Contraente dichiara:

- a) di non aver avuto annullati contratti d'assicurazione per rischi analoghi;
- b) di non aver in corso polizza con altre Compagnie per rischi analoghi;
- c) che le casse Edili, al momento della loro adesione alla polizza convenzione provvederanno a dichiarare di non aver cagionato sinistri indennizzabili con la presente polizza e di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività descritta in polizza.

MASSIMALI

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali per ogni Cassa Edile:

Massimale per anno, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel medesimo anno assicurativo **€1.500.000,00**

Massimale per ogni sinistro o per più sinistri, anche se presentati all'Assicurato in anni diversi, che traggono origine da una stessa causa **€1.500.000,00**

Pluralità di assicurati

Qualora uno stesso sinistro coinvolga più assicurati, il massimale stabilito in polizza resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

SCOPERTO/FRANCHIGIE

L'assicurazione si intende prestata,, con applicazione di uno scoperto del **10%** di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile **di € 2.000,00**

Il suddetto scoperto deve intendersi operante anche per la garanzia gestione delle vertenze di danno – spese legali di cui all'art. 5.2

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 c.c.)

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

Qualora, contemporaneamente alla presente polizza, esista altra assicurazione per lo stesso rischio ,
La presente assicurazione verrà prestata per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la polizza coesistente e per i massimali indicati nella presente polizza.

Art. 1.3 - Pagamento del premio

A) Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c., escluso comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Nell'allegato "D" viene indicata la quota di premio relativa ad ogni singola Cassa.

Per singole adesioni, che potranno avvenire nel corso dell'anno 2009, il premio verrà calcolato in ragione di 1/360 del premio annuo, riportato nell'allegato "D"

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 c.c.).

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art.1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 - Esclusione del tacito rinnovo

Il contratto non è soggetto a tacita proroga, pertanto cesserà alla scadenza indicata in polizza senza necessità di specifica comunicazione tra le parti

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, svolta nel rispetto delle norme di legge e/o regolamenti che la regolano.

La garanzia comprende i danni provocati dalla ditta assicurata a seguito del rilascio DURC in occasione di appalti pubblici **e/o lavori per privati**.

La garanzia, tra l'altro, comprende:

- a) le sanzioni fiscali, multe e ammende, inflitte dalle competenti autorità alle imprese edili per errori imputabili all'Assicurato;
- b) la perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purchè non derivanti da furto, rapina o incendio; Sono comprese anche le spese effettivamente sostenute per le operazioni di rifacimento, ricostruzione e sostituzione di tali cose.
- c) i sinistri conseguenti ad errori e/o ritardi commessi dalle Casse Edili assicurate nella comunicazione alla banca dati nazionale (B.N.I.), tenuta dal Contraente, delle imprese edili con posizione non regolare 6.78

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività **assicurata** dichiarata.

Art. 2.2 - validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono in Italia, stato del vaticano e Repubblica di S.Marino

Art. 2.3 - inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento (sinistro) presentate per la prima volta all'Assicurato, e denunciate alla società, nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva all'effetto della garanzia per ogni singola Cassa Edile.

In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

3. DELIMITAZIONI

Art. 3.1 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il legale rappresentante; i dirigenti che hanno firmato il modello DURC e gli amministratori che partecipino, a qualunque titolo, alle procedure relative alla emissione del DURC, nonché il coniuge, i genitori ed i figli delle persone suddette;
- b) le Imprese edili in cui le suddette persone risultano essere titolari, legali rappresentanti, amministratori nonché soci a responsabilità illimitata.

Art. 3.2 - rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri derivanti da :

- a) danni corporali (morte e/o lesioni personali) e/o danni materiali (distruzione e/o danneggiamento di cose), salvo quanto diversamente previsto all'art. 2.1
- b) furto;
- l) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) perdita, distruzione e deterioramento di denaro, preziosi e titoli al portatore;
- n) relativi a violazioni della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003).
- o) mancata effettuazione sul sito della banca nazionale imprese regolari (BNI) del controllo sulla regolarità dell'impresa edile in merito ai versamenti contributivi alle Casse Edili in relazione a cantieri aperti sul territorio nazionale. Al fine di quanto sopra la cassa Edile deve conservare la videata del suddetto sito onde aver effettivo riscontro dell'avvenuto controllo, in mancanza di tale riscontro il controllo si considera non effettuato.**

4. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 4.1 - Responsabilita' civile personale

a) Legale rappresentante, amministratori, dirigenti preposti alla firma del DURC

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale del legale rappresentante, e dei dirigenti preposti alla firma del DURC, per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, escluso **la Cassa Edile assicurata**, nell'esercizio e svolgimento delle mansioni contrattuali e/o da mandato, il tutto in relazione all'emissione dei suddetti modelli DURC.

b) Dipendenti in genere – Collaboratori – Lavoratori interinali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, in relazione all'emissione dei modelli DURC.

Le persone di cui ai punti a) e b) di cui sopra acquistano a tutti gli effetti la figura di "Assicurati".

Art. 4.2 - Consulenti-collaboratori-lavoratori interinali

Premesso che l'Assicurato può avvalersi di persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori interinali, consulenti e/o liberi professionisti in genere, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato/Contraente per fatto imputabile alle suddette persone, fermo comunque il diritto di rivalsa della Compagnia nei confronti dei consulenti e/o professionisti.

I nominativi di tali persone devono risultare da regolare fatturazione e/o documentazione.

Art. 4.3 - Liquidazione degli interessi

La garanzia comprende le perdite patrimoniali cagionate alle imprese edili e relative ai maggiori interessi che le stesse debbano pagare in relazione al fatto di non aver avuto finanziamenti, agevolazioni e/o sovvenzioni pubbliche a seguito di errori imputabili all'Assicurato.

5. SINISTRI

Art. 5.1 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto, **a mezzo fax e/o e-mail e/o R.R.**, entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, **a:**

Compagnia UNIPOL: Agenzia generale Unipol 774, Via dei Remi, 26 - 00122 Roma – Fax 06 5621758 – E-mail: info@aldobruniassicurazioni.it

Copia della denuncia deve essere inviata anche alla Contraente, CNCE - Fax: 06 E-mail: info@cnce.it

Art. 5.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando **di comune accordo con l'assicurato stesso**, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso; **in caso di mancato accordo la Compagnia si riserva di designare legali e/o tecnici da lei benevisi.**

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 5.3 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione – anche nei confronti di ogni singola Cassa Edile - con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui la Compagnia eserciti questa facoltà nei confronti di una singola Cassa Edile, sarà in facoltà della Contraente esercitare, con le stesse modalità riconosciute alla Società, il diritto al recesso dal presente contratto.

Resta inteso che:

- 1. la Contraente pagherà la parte di premio relativa al periodo di rischio corso;***
- 1. le imposte versate all'atto del pagamento del premio restano acquisite all'Erario nel loro intero ammontare.***

COMPOSIZIONE DELLA POLIZZA

La presente polizza è composta dalla parte "A" (15 pagine) e dalla parte "B" – ***frontespizio di polizza – e dagli allegati:***

- ***"C" - Modulo di adesione;***
- ***"D" - Elenco Casse Edili;***

che il Contraente con la firma della presente dichiara di aver letto ed approvato.

IL CONTRAENTE

**COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL
UN PROCURATORE**

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti dell'art.1341 – 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.3 Pagamento del premio
- Art. 1.5 Aggravamento del rischio
- Art. 1.7 Proroga dell'assicurazione
- Art. 1.9 Foro competente
- Art. 2.6 Inizio e termine della garanzia
- Art. 3.1 Persone non considerate terze
- Art. 3.2 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 5.3. Disdetta in caso di sinistro

IL CONTRAENTE



Assicurazione DURC Contributo per Cassa Edile

CASSE EDILI	Contributo
VALLE D'AOSTA	
Aosta	2.500,00
PIEMONTE	
Alessandria	2.500,00
Asti	2.500,00
Biella	2.500,00
Cuneo	4.500,00
Novara	2.500,00
Torino	6.500,00
Verbania	2.500,00
Vercelli	2.500,00
LIGURIA	
Genova	4.500,00
Imperia	2.500,00
La Spezia	2.500,00
Savona	2.500,00
LOMBARDIA	
Bergamo	4.500,00
Brescia	4.500,00
Como e Lecco	4.500,00

Cremona	2.500,00
Edilcassa Bergamo	2.500,00
Mantova	2.500,00
Milano	6.500,00
Pavia	2.500,00
Sondrio	2.500,00
Varese	2.500,00
TRENTINO A. A.	
Bolzano	4.500,00
Trento	4.500,00
FRIULI V. G.	
Gorizia	2.500,00
Pordenone	2.500,00
Trieste	2.500,00
Udine	4.500,00
VENETO	
Belluno	2.500,00
Ceav	4.500,00
Ceva	2.500,00
Padova	2.500,00
Rovigo	2.500,00
Treviso	2.500,00
Venezia	4.500,00
Verona	4.500,00
Vicenza	2.500,00
EMILIA R.	
Bologna	2.500,00
Calec	2.500,00
Ceda	2.500,00
Cedaf	2.500,00
Cedaier	2.500,00

Celcof	2.500,00
Cema	2.500,00
Ferrara	2.500,00
Forlì	2.500,00
Forlì - coop	2.500,00
Modena	2.500,00
Modena e affini	2.500,00
Parma	2.500,00
Piacenza	2.500,00
Ravenna	2.500,00
Reggio Emilia	2.500,00
Rimini	2.500,00
TOSCANA	
Arezzo	2.500,00
Cert	2.500,00
Falea	2.500,00
Firenze	4.500,00
Grosseto	2.500,00
Livorno	2.500,00
Lucca	2.500,00
Massa Carrara	2.500,00
Pisa	2.500,00
Pistoia	2.500,00
Prato	2.500,00
Siena	2.500,00
MARCHE	
Ancona	2.500,00
Ascoli Piceno	2.500,00
Cedam	2.500,00
Macerata	2.500,00
Pesaro	2.500,00
UMBRIA	

Perugia	4.500,00
Terni	2.500,00
LAZIO	
Edilcassa Lazio	2.500,00
Frosinone	2.500,00
Latina	2.500,00
Rieti	2.500,00
Roma	6.500,00
Viterbo	2.500,00
ABRUZZO	
Chieti	2.500,00
Edilcassa Abruzzo	2.500,00
L'Aquila	2.500,00
Pescara	2.500,00
Teramo	2.500,00
MOLISE	
Campobasso	2.500,00
Edilcassa Molise	2.500,00
CAMPANIA	
Avellino	2.500,00
Benevento	2.500,00
Caserta	4.500,00
Napoli	6.500,00
Salerno	4.500,00
PUGLIA	
Bari	6.500,00
Brindisi	2.500,00
Edilcassa Puglia	2.500,00
Foggia	2.500,00
Lecce	2.500,00

Taranto	2.500,00
BASILICATA	
Edilcassa Basilicata	2.500,00
Matera	2.500,00
Potenza	2.500,00
CALABRIA	
Catanzaro	2.500,00
Cosenza	2.500,00
Edilcassa Calabria	2.500,00
Reggio Calabria	2.500,00
SICILIA	
Agrigento	2.500,00
Caltanissetta	2.500,00
Catania	4.500,00
Enna	2.500,00
Messina	2.500,00
Palermo	4.500,00
Ragusa	2.500,00
Siracusa	2.500,00
Trapani	2.500,00
SARDEGNA	
Cagliari	2.500,00
Ers	4.500,00
Nuoro	2.500,00
Oristano	2.500,00
Sassari	2.500,00

Allegato 2



MODULO ADESIONE ASSICURAZIONE DURC ANNO 2010

Cassa Edile di

.....

La scrivente Cassa Edile chiede di essere inclusa nel Contratto di assicurazione, stipulato dalla Cnce, per gli Amministratori ed il personale delle Casse Edili relativo all'attività di rilascio del DURC.

La medesima dichiara, inoltre, di aver inviato il contributo a favore della Cnce in data

Cordiali saluti

Data

Firma
